



# Comune di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

osl@pec.comune.marano.na.it

## DELIBERAZIONE ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE N. 47 DEL 24.08.2024

**OGGETTO: Ammissione alla massa passiva di liquidazione delle quote di ammortamento relative al FAL non ancora pagate dal Comune e scadute alla data del 31/12/2023, tenuto conto del richiamo alla deliberazione della Sezione Autonomie 8/2022/QMIG**

Nell'anno 2024 del mese di AGOSTO del giorno 24 alle ore 14.15 in modalità da remoto, mediante video conferenza regolarmente registrata e conservata agli atti d'ufficio, si è riunito l'Organismo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 08.02.2019, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/2000.

Alla riunione intervengono:

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Dott. Alfonso De Stefano            | presente videoconferenza |
| Dott.ssa Rose Maria Machinè         | presente videoconferenza |
| Dott.ssa Maria del Rosario Visconti | presente videoconferenza |

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, sig. Giovanni Santoro dell'Ufficio Supporto OSL e dipendente del Comune di Marano di Napoli, presente in videoconferenza.

### L'ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Comune di Marano di Napoli con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 204 del 16/10/2018, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con D.P.R. del 08.02.2019, formalmente notificato ai suddetti in data 25.02.2019, è stato nominato l'Organismo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, individuandone quali componenti il Dott. Alfonso De Stefano, Dott.ssa Rose Maria Machinè e Dott. Marco Chiauzzi. In data 27.02.2019 l'Organismo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato presso la sede del Palazzo Municipale del Comune di Marano di Napoli, giusto verbale n. 01 del 27.02.2019 agli atti ed è stato nominato Presidente, il Dott. Alfonso De Stefano. Successivamente con D.P.R. del 22.07.2020 è stata nominata in sostituzione del componente Dott. Marco Chiauzzi, la Dott.ssa Maria del Rosario Visconti, regolarmente insediatasi in data 06.08.2020, giusta deliberazione dell'O.S.L. n. 16 del 06.08.2020. Con successiva propria deliberazione n.33 del 18.12.2020 si è proceduto al reinsediamento del Dott. Marco Chiauzzi nella composizione dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Marano di Napoli, a seguito dell'Ordinanza del TAR Campania, Sez.I<sup>a</sup>, N. 02251/2020 Reg. Prov. Cau. N. 04471 Reg. Ric. con cui è stata accolta la domanda cautelare, di sospensione dell'esecuzione del suddetto D.P.R. del 22.07.2020, presentata in via incidentale dal Dott. Marco Chiauzzi nel ricorso avverso il suddetto provvedimento. In seguito al Decreto del Presidente della Repubblica del 09.04.2021 con il quale si è confermata la nomina della Dott.ssa Maria del Rosario Visconti, quale componente OSL, si è provveduto all'insediamento del nuovo Organismo con propria deliberazione n. 21 del 23.04.2021;
- che ai sensi dell'art. 254, comma 2 del T.U.O.E.L., in data 04.03.2019 con propria deliberazione n. 2, è stato dato avviso dell'avvio della procedura di rilevazione della massa passiva invitando chiunque ritenga di avere diritto di credito nei confronti del Comune di Marano di Napoli, a presentare domanda entro il termine di sessanta giorni, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e mediante affissione di manifesti nei luoghi pubblici del Comune, nonché è stato dato avviso mediante pubblicazione in data 15.03.2019 sui due quotidiani, "Il Sole 24ore" e "Il Mattino";

- che con propria deliberazione n. 3 del 09.05.2019, ai sensi del T.U.O.E.L., è stato dato avviso di proroga di ulteriori trenta giorni dell'avvio della procedura di rilevazione della massa passiva, fissando il nuovo termine di scadenza il 03.06.2019, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e mediante affissione di manifesti nei luoghi pubblici del Comune;
- che con propria deliberazione n. 9 del 08.08.2019 ha adottato la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.P.R. 378/1993 e degli articoli 7 e 8 della Legge 241/1990 ss.mm.ii, per l'accertamento e l'ammissione al passivo dei crediti relativi delle domande pervenute dagli istanti, pubblicando l'avviso all'albo pretorio on line dell'Ente e sul portale istituzionale nell'apposita sezione O.S.L., atteso il consistente numero di creditori emersi.

#### RICHIAMATI:

- l'articolo 73 del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 24.04.2020 n. 27, rubricato "Semplificazioni in materia di organi collegiali", che prevede la possibilità per gli Organi collegiali di disporre lo svolgimento delle proprie sedute in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni;
- l'articolo 103 del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 24.04.2020 n. 27 e modificato con l'articolo 37 del Decreto Legge n.23 del 08.04.2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 05.06.2020 n. 40, rubricato "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza", che ha previsto la sospensione dei procedimenti amministrativi per il periodo tra il 23.02.2020 e il 15 maggio 2020;
- il decreto-legge n. 19 del 25.03.2020, convertito con legge n. 35 del 22.05.2020 e le successive integrazioni attuative con i DPCM del 13 e 18 ottobre 2020 e del 03.11.2020, in base ai quali è previsto che per le riunioni vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza.

#### VISTI:

- l'art. 252, comma 4 del T.U.O.E.L., secondo il quale l'Organo Straordinario della Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di Bilancio Riequilibrato, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 204 del 16/10/2018;
- l'articolo 254, comma 3, del T.U.O.E.L., che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 dello stesso testo unico, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'Organo Straordinario della Liquidazione ai sensi del comma 7;
- l'art. 36, comma 1, del D.L. 50 del 24/04/2017, convertito con L. 21/06/2017, n. 96, secondo cui, per i comuni e per le provincie in stato di dissesto finanziario alla data della sua entrata in vigore, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'Organismo straordinario di liquidazione;
- l'art. 36, comma 2, del D.L. 50 del 24/04/2017, convertito con L. 21/06/2017, n. 96, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, assegna alla competenza dell'organo straordinario della liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi vincolati, che vanno gestiti separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria della liquidazione, restando altresì ferma la facoltà di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;

#### CONSIDERATO:

- che allo scopo di accelerare la procedura di liquidazione ed attenuare l'enorme esposizione dell'ente locale in termini di debiti da liquidarsi, l'art. 258 del D. Lgs. 267/2000 ha regolato "le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso" in forza del quale "l'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione".

#### VISTE:

- la propria deliberazione n. 3 del 24/02/2020 avente ad oggetto "*Proposta di adesione alla modalità semplificata di definizione del dissesto ex art. 258 T.U.O.E.L.*";

- la propria deliberazione n. 5 del 15/06/2020 avente ad oggetto "Gestione Fondi Vincolati – Approvazione Linee Guida";

#### RILEVATO:

- che ai sensi del su richiamato art. 258, c.5, l'adozione della procedura semplificata fa venir meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione di cui all'art. 254 T.U.O.E.L.;
- che l'Ente ha aderito alla procedura semplificata di cui sopra, con Deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri di Giunta Comunale nr. 24 del 13.10.2021.

#### CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione nr. 6 del 26.01.2022 l'OSL ha richiesto all'ente di precisare quale percentuale oscillante tra il 40%-60% fosse autorizzato a proporre ai creditori in termini di transazioni delle posizioni creditorie e l'entità del ricorso al mutuo integrativo ex art.14 del d.l.113/2016 che l'ente s'impegnava ad assumere e riversare all'OSL;
- dette valutazioni sono ancora in corso da parte dell'ente locale;
- a seguito di avviso pubblico, a firma dell'OSL del 04.03.2019, alla data del 27.04.2022 sono pervenute da parte dei creditori a qualsiasi titolo nr. 2163 richieste di ammissione al passivo per importo di € 48.516.075,28;
- agli effetti dell'art.256 comma 6 del decreto legislativo 267/2000 a seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, di cui all'articolo 255, l'Organismo straordinario di liquidazione predispone il piano di estinzione delle passività, includendo le passività accertate successivamente all'esecutività del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero dell'Interno, questa commissione ha provveduto in data 29.07.2024 con prot. n. 28187 alla trasmissione al Ministero dello stesso piano;
- A seguito di istruttoria della Corte dei Conti del piano di riequilibrio finanziario del Comune di Marano giusto art. 243 bis del decreto legislativo 267/2000 la sezione di Controllo con nr. prot. 3232 del 13.05.2024 in ordine alla ammissione delle quote del FAL pagate dall' Ente locale ha eccepito quanto di seguito:
- "Con la deliberazione dell'O.S.L. n. 75 del 21/10/2022 avente ad oggetto ammissione alla massa passiva di liquidazione delle quote FAL anticipate dal Comune in epoca antecedente alla dichiarazione di dissesto finanziario delibera Sezione Autonomie della Corte dei conti 2 luglio 2022 n. 8/2022 e art. 16 del D.L. 115 del 2022 codesta Commissione di liquidazione procedeva "ad ammettere alla massa passiva di liquidazione le quote di ammortamento pagate dall'ente locale alla CDP relative all' anticipazione di liquidità sostenute entro il 31.12.2018 per complessivi € 4.309.317,65.

Voglia pertanto chiarire le ragioni del rimborso di quote di ammortamento delle anticipazioni di liquidità dal 2014 al 2018 già rimborsate dall'Ente alla data del 31/12/2018 e che pertanto non costituivano RR.PP. alla data delle dichiarazioni del dissesto; allo stesso tempo voglia chiarire le ragioni per le quali non abbia ammesso al passivo le quote di ammortamento non ancora pagate dal Comune e scadute alla data del 31/12/2023, tenuto conto del richiamo alla deliberazione della Sezione Autonomie 8/2022/QMIG e che la modifica dell'art. 255 comma 10 del Tuel è intervenuta solo con l'art. 1 comma 789 della L. 197/2022 rubricata "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" entrata in vigore – per il comma di interesse – in data 1/01/2023.

#### RITENUTO

- di confermare l'esclusione dalla massa passiva di liquidazione delle quote di FAL pagate dall'ente locale alla data del 31.12.2018;
- di ammettere, tenuto conto dell'indirizzo fornito dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie locali nr.8\_2022/QMIG le quote di FAL non pagate dall'ente locale alla data del 31.12.2023;

#### VISTI

- L'art. 255 comma 10 del TUEL;
- L'art.1 comma 789 della Legge 197/2022;

Tutto quanto premesso

A voti unanimi favorevoli, espressi secondo le modalità di legge

**DELIBERA**

Per le motivazioni esposte in premessa di:

- confermare l'esclusione dalla massa passiva di liquidazione delle quote di FAL pagate dall'Ente locale alla data del 31.12.2018;
- ammettere tenuto conto dell'indirizzo fornito dalla Corte dei Conti - Sezione Autonomie locali nr.8\_2022/QMIG le quote di FAL non pagate dall'Ente locale alla data del 31.12.2023;
- chiedere all'Ente locale l'adozione di apposita delibera di Giunta Comunale di quantificazione degli importi relativi alle rate Cassa Depositi e Presiti non rimborsate alla data del 31.12.2023, ovvero pagate in anticipo allo stesso istituto, da comunicare allo scrivente Organismo per valutare il limite di ammissibilità alla massa passiva di liquidazione;
- chiedere all'Ente locale di inserire nel medesimo provvedimento la quantificazione delle somme incassate di competenza della OSL e non ancora riversate per procedere ad eventuali forme compensative delle somme pagate a valere sulle quote FAL 2019-2023.

La presente deliberazione, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del citato D.P.R. 24.08.1993, n. 378, viene trasmessa per la sua esecuzione alla Segreteria Generale dell'Ente che ne curerà anche la pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, sul portale istituzionale dell'Ente e nella sezione dedicata all'Organismo Straordinario di Liquidazione nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" nel caso ricorrano le ipotesi previste dal D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

La presente deliberazione sarà trasmessa per i provvedimenti conseguenziali:

- al Sindaco;
- al Segretario Generale;
- all'Assessore al Bilancio
- al Responsabile al Bilancio;
- al Collegio dei Revisori.

Alle ore 14.45 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

**ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

IL PRESIDENTE *Dott. Alfonso De Stefano*

De Stefano  
Alfonso  
24.08.2024  
18:41:45  
UTC



documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

IL COMPONENTE *Dott.ssa Rose Maria Machinè*

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

IL COMPONENTE *Dott. Maria del Rosario Visconti*

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
*Sig. Giovanni Santoro*